

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Con la presente legge si intendono dettare nuove norme per la riorganizzazione delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici, in coerenza con le modifiche normative in materia dettate dalla legge statale. Viene inoltre introdotta una nuova norma che sancisce l'obbligo di disdetta per le prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali non usufruibili.

Il progetto di legge consta di 23 articoli raccolti in sei distinti Titoli:

Il Titolo I è riferito alle “Disposizioni generali e finalità” e consta di un articolo, che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge.

Il Titolo II, riferito alla “Dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale”, è suddiviso in tre Capi:

Il Capo I consta di un articolo, l'articolo 2 - Competenze – che rinvia a quanto stabilito dall'articolo 64 della legge regionale n. 13 del 2015 in merito alle competenze in materia attribuite alla Regione, ai Comuni e alle Aziende USL.

Il Capo II - Procedimento di formazione e revisione della pianta organica - consta di quattro articoli (3-7).

L'articolo 3 definisce la pianta organica, chiarendo i criteri in base ai quali la stessa deve essere formata.

L'articolo 4 disciplina il procedimento per la revisione della pianta organica, definendo i rispettivi ruoli di Regione, Comuni e Aziende USL, i rapporti tra gli stessi enti e i termini di conclusione del procedimento. Tale articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 disciplina l'apertura delle farmacie comunali.

L'articolo 6, in armonia con il complessivo riassetto istituzionale recato dalla LR 13 del 2015, disciplina il concorso unico regionale per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione e, rispetto alla normativa precedente che prevedeva l'espletamento di concorsi a livello provinciale, comporta maggiore efficienza ed economie a livello di sistema.

L'articolo prevede che ai componenti e al segretario della Commissione esaminatrice sono corrisposti un compenso e un rimborso forfettari per spese di viaggio, vitto e alloggio, i cui importi sono determinati nell'atto di nomina della Commissione medesima.

Sarà inoltre necessario sostenere tutte le spese connesse allo svolgimento e all'espletamento delle prove di concorso.

Ai fini della partecipazione al concorso è previsto un contributo di Euro 50,00 non rimborsabile a carico dei candidati, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale, vista la particolare onerosità della procedura stessa.

Gli introiti derivanti da tale disposizione non sono, tuttavia, attualmente quantificabili a causa della novità di tale procedura concorsuale attribuita alla Regione. Procedura che si differenzia, per presupposti, requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, sia dai concorsi espletati in precedenza dalle Province, sia dal concorso straordinario previsto dall'articolo 11 del D.L. 1/2012.

Per tale ragione non è attualmente possibile stimare quante nuove sedi farmaceutiche verranno messe a concorso né tantomeno quante domande di partecipazione potranno pervenire.

Per la copertura degli ulteriori oneri si rinvia alle note riferite all'art. 18 "Norma finanziaria".

L'articolo 7 disciplina la procedura per l'istituzione, da parte della Regione, delle farmacie aggiuntive previste dall'art. 1-bis della legge n. 475 del 1968 nei luoghi ad alto transito. Tale articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Capo III - Altre disposizioni - consta di due articoli (8 - 9).

L'articolo 8 definisce i presupposti per l'istituzione dei dispensari farmaceutici e i criteri per l'affidamento della loro gestione.

L'articolo 9 definisce i presupposti per l'istituzione e l'affidamento della gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali. Il comma 4 prevede che il concorso per l'assegnazione della farmacia succursale è indetto dalla Regione. Per la copertura degli oneri connessi allo svolgimento del concorso si rinvia alle note riferite all'art. 19 "Norma finanziaria".

Il Titolo III riferito al "Servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza" si compone di sette articoli (10–16) che sostituiscono i corrispondenti articoli in materia di vigilanza e assistenza farmaceutica

contenuti nel Titolo IV della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica".

In particolare l'**articolo 10** indica le funzioni di competenza del Comune in materia.

L'**articolo 11** elenca le funzioni amministrative di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

L'**articolo 12** introduce disposizioni relative alle informazioni sul servizio farmaceutico che ogni Azienda USL è tenuta a fornire ai cittadini attraverso il proprio portale Internet o una sua sezione.

L'**articolo 13**, adeguandosi alla nuova normativa statale, disciplina l'orario di apertura e chiusura delle farmacie e disciplina i turni diurni notturni e festivi delle farmacie, attribuendo al Comune la facoltà di stabilire che il turno notturno possa essere effettuato a battenti chiusi o per chiamata telefonica del farmacista. Il settimo comma chiarisce quali siano i farmaci e i prodotti che il farmacista in turno notturno a battenti chiusi o per chiamata telefonica è tenuto a dispensare. Il dodicesimo comma rende obbligatoria la croce verde per tutte le farmacie, prevedendo inoltre che per le farmacie ubicate nelle aree extraurbane, tale croce debba essere luminosa, con l'obbligo di tenerla accesa nelle ore notturne.

L'**articolo 14** disciplina la chiusura per ferie delle farmacie. Tale disciplina non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

L'**articolo 15** disciplina la consegna a domicilio dei farmaci soggetti a prescrizione, da parte delle farmacie convenzionate. Tale disciplina non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 16** disciplina la vigilanza sulle farmacie, che è esercitata dai competenti servizi dell'Azienda USL. Tale disciplina non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Il **Titolo IV** riferito a "Attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali" è costituito dall'**articolo 17**. Tale articolo chiarisce che le farmacie, oltre all'attività principale di dispensazione dei farmaci, possono svolgere liberamente la propria attività d'impresa, erogando ulteriori servizi che non interferiscano con detta attività principale, nel rispetto del divieto dell'esercizio in farmacia di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali. Quest'articolo risponde alle istanze pervenute dalle associazioni di categoria delle farmacie stesse e dei professionisti, chiarendo il quadro giuridico in materia, alla luce della recente normativa statale sulla cosiddetta farmacia dei servizi, della giurisprudenza e della prassi già invalsa.

L'articolo disciplina i servizi erogabili al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, per cui non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il **Titolo V** riferito a "Disposizioni transitorie e finali" è composto dagli articoli dal 18 al 22.

L'**articolo 18**, dedicato alla clausola valutativa, prevede la verifica da parte dell'Assemblea legislativa dell'attuazione della legge.

L'**articolo 19** riguarda la norma finanziaria e prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 6 e 9. La previsione della copertura di tali oneri finanziari, a carico del bilancio regionale, si rende necessaria in quanto si tratta di funzioni nuove attribuite alla Regione.

L'**articolo 20** introduce al primo comma una disciplina transitoria relativa alla prima approvazione della pianta organica. Il comma 2 disciplina gli aspetti attuativi del passaggio delle competenze dalle Province alla Regione, con particolare riferimento alle risorse strumentali.

L'**articolo 21** prevede la facoltà della Regione di emanare linee guida per garantire l'uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale. Il comma 2 prevede che la Regione individui le modalità per sostenere le farmacie rurali, con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.

L'**articolo 22** abroga il Titolo IV e l'articolo 49 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica" e prevede la cessazione dell'applicazione delle norme contenute negli articoli 185 e 186 della legge regionale n. 3 del 1999, già abrogati dall'articolo 88 della legge regionale n. 13 del 2015.

Tali abrogazioni non comportano variazioni a carico del bilancio regionale.

Il **Titolo VI** riferito a "Norme in materia di prestazioni specialistiche ambulatoriali" è costituito dall'articolo 23 che introduce una disciplina volta a realizzare una più efficiente gestione delle liste di attesa, prevedendo l'introduzione di una sanzione amministrativa a carico sia degli esenti sia dei non esenti, in caso di mancata disdetta in tempo utile delle prenotazioni delle quali non si intende o non si può usufruire.

Tale articolo non comporta oneri per la finanza regionale.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio 2016	Pluriennale 2° esercizio	Pluriennale 3° esercizio
Nuove o maggiori spese correnti	130.000,00		
Spese d'investimento			
Minori entrate (art./artt.)	0		
Totale oneri da coprire			
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali capitolo U86350	130.000,00		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art.6)	Non quantificabili		
Totale mezzi di copertura			

I 130.000 euro sono legati alla procedura concorsuale.